



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 152
Stagione Sportiva 2015/2016

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 173/A e 174/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Cristian SCHIFANO, arbitro della sezione A.I.A. di Albenga, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian SCHIFANO, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver aderito alle due convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, per i giorni 12 e 18 giugno 2015, per essere ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti accaduti durante la gara BARDINETO – CITTÀ DI FINALE 2007 del 14 dicembre 2014, senza addurre specifiche e convincenti motivazioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian SCHIFANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di sospensione dall'attività sportiva di giorni 30 nei confronti del Sig. Cristian SCHIFANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SORRENTINO, calciatore tesserato per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO nella stagione sportiva 2014/2015, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gennaro SORRENTINO per aver, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, proferito frase offensiva, al termine della gara COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO – AGROPOLI, Serie D girone I, del 3 maggio 2015, nel corridoio antistante gli spogliatoi, nei confronti dell'Allenatore Giuseppe RIGOLI, tesserato per la società A.S.D. AGROPOLI,;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SORRENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Gennaro SORRENTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio